

# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

## **(parte generale)**

### *Premessa e Policy Aziendale*

“**A.A.M.P.S.- Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa**”, interamente partecipata dal Comune di Livorno è una società per azioni, con sede legale in Livorno, Via dell’artigianato, 39/B soggetta alla disciplina prevista per il modello cosiddetto in house providing.

A.A.M.P.S. ha per oggetto sociale esclusivo la gestione coordinata ed unitaria - secondo il modello in house providing - del servizio di igiene urbana e ambientale in favore del Comune di Livorno, in forza di contratto di servizio e segnatamente:

- A. la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, nonché alla realizzazione di manufatti utilizzanti in tutto o in parte le materie recuperate;
- B. lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la scarica sul suolo e nel suolo;
- C. la gestione di impianti di incenerimento dei rifiuti, compresi interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria dell'impianto esistente.
- D. i servizi di disinfestazione e disinfezione;
- E. ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;
- F. di fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, della sicurezza e della qualità;

- G. le prestazioni di consulenza, assistenza e progettazione nel campo degli impianti per l'impiego delle materie prime sostitutive;
- H. le prestazioni di consulenza, assistenza, progettazione ed esecuzione di bonifiche e ripristini aziendali ed ambientali, ivi incluso il recupero, anche ai fini del reimpiego, di siti dismessi quali discariche e cave;
- I. l'apposizione di cartellonistica sul territorio del Comune di Livorno, l'apposizione e manutenzione disegnaletica stradale e la gestione degli stabilimenti igienici;
- J. realizzazione e gestione di impianti di recupero nonché la commercializzazione delle materie derivate dai procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;
- K. la gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;
- L. i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene e la tutela del territorio come la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di sfalci e potature compresi i servizi di manutenzione;
- M. interventi di bonifica, con servizi di rimozione e trasporto, di materiali contenenti amianto, sia abbandonato che in opera, presente in strutture pubbliche e/o private;
- N. provvede alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, delle lampade votive, dei servizi di cremazione, potendo procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati;
- O. la società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La Società, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, strettamente necessarie al conseguimento dello scopo sociale che non siano impedito dalle vigenti leggi, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese e entità associative in genere, aventi attività strettamente connesse o complementari alle proprie sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei soci. Oltre l'ottanta (80) per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che

la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In particolare, la società si pone come principali obiettivi:

- Ricercare la piena soddisfazione degli utenti fornendo servizi e cercando nella maggiore misura possibile di utilizzare tutte le risorse disponibili al fine di garantire il rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza;
- Utilizzare mezzi e risorse al fine di erogare servizi secondo quanto richiesto nel rispetto delle norme vigenti in materia, perseguire le migliori condizioni possibili di salute e sicurezza sul lavoro e operare rispettando quei requisiti di tutela ambientale che costituiscono una parte fondamentale del nostro vivere civile, con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo;
- Attuare in maniera sistematica i principi e le prescrizioni previste dai documenti del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi D.Lgs.n.231/2001 relativo alla responsabilità persone giuridiche;
- Operare assicurando efficacia, efficienza e affidabilità dei servizi forniti rispetto alle esigenze/requisiti espresse nei documenti contrattuali;
- Perseguire le migliori condizioni possibili di sicurezza e salute sul lavoro e operare rispettando quei requisiti di tutela ambientale che costituiscono una parte fondamentale del nostro vivere civile, con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo; Rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti relativi ai settori in cui la società svolge le proprie attività;
- Rispettare le prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, relativamente ai propri aspetti ambientali e di salute e sicurezza;
- Aumentare la propria professionalità, migliorando l'immagine verso l'esterno;
- Operare considerando il Sistema 231 come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita al personale e agli organi sociali;
- Operare al fine di un continuo miglioramento del Sistema 231;

- Evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali, inclusa l'acqua;
- Ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri ambientali nella scelta di imballaggi e materiali di consumo;
- Contenere la generazione di rifiuti, con particolare riferimento a quelli pericolosi, partendo dalla fonte, in ogni lavorazione/processo e favorire una gestione dei rifiuti secondo una scala di priorità che privilegi, ove possibile il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materie prime nonché la combustione con produzione di energia;
- Valutare con anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificare correttamente gli aspetti e gli effetti sulla sicurezza, salute e ambientali, assicurarne il controllo, anche ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- Monitorare e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera;
- Assicurare l'adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto dell'organizzazione, in linea con le prassi e le procedure dell'organizzazione;
- Aumentare il livello di sicurezza in azienda/posto di lavoro;
- Aumentare il livello di coinvolgimento delle funzioni aziendali nell'ambito del Sistema 231;
- Aumentare il coinvolgimento dei Lavoratori sugli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed all'ambiente, anche attraverso i propri rappresentanti;
- Prevenire le lesioni e le malattie professionali;
- Adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze;
- Aumentare il livello di consapevolezza per perseguire un'efficace azione di prevenzione;
- Tendere al più alto livello di igiene, di sicurezza e di salute nel contesto lavorativo;
- Operare garantendo che il personale ed i responsabili di funzione, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti nel rispetto delle procedure aziendali e delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, delle Autorità Pubbliche e delle parti interessate.

Tali obiettivi, oltre che essere costantemente monitorati nel corso dei lavori, vengono analizzati e riesaminati in sede di riesame del sistema di gestione con i responsabili delle funzioni e/o unità della società.

Il Modello organizzativo di AAMPS, elaborato anche sulla base delle “Linee guida” di CONFINDUSTRIA del 25 giugno 2021 – si suddivide in due parti la prima definita “Parte generale”, nella quale vengono richiamati i principi generali, la normativa applicabile ed il sistema organizzativo dell’azienda e la seconda definita “Parte speciale” nella quale, per ogni singolo reato presupposto ritenuto rilevante sulla base di specifica analisi, vengono stabiliti appositi protocolli di condotta o procedure atte a prevenire la commissione dei reati stessi.

AAMPS, nella convinzione della doverosità di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, nonché dell’esigenza di tutela della posizione e dell’immagine proprie e dell’amministrazione che vi partecipa, ha deciso di adottare il presente Modello, con l’obiettivo precipuo di implementare un sistema organico e strutturato di procedure e controlli, idoneo a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte del proprio personale.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l’azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l’adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AAMPS nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali;
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Sono da intendere quali diretti Destinatari del Modello e pertanto tenuti, in forza del Sistema disciplinare, ad osservarne e rispettarne i contenuti:

- A. tutti i componenti degli Organi Sociali;
- B. tutti i lavoratori subordinati (non inquadrabili nelle posizioni apicali di cui al punto precedente);
- C. tutti i lavoratori parasubordinati inseriti fattivamente e strutturalmente nell'organizzazione aziendale.

Non sono invece da considerarsi destinatari del Modello:

- gli agenti, i rappresentanti ed i collaboratori che non siano inquadrabili nei lavoratori parasubordinati di cui alla lettera c);
- i lavoratori autonomi;
- i clienti ed i fornitori;

Tuttavia in relazione a tali soggetti la Società si impegna a fare in modo che essi osservino, per quanto di loro pertinenza, il Modello ed il Codice Etico, prevedendo, al momento della costituzione del rapporto contrattuale, che la (eventuale osservanza del medesimo) sarà ritenuta causa di risoluzione del rapporto.

## 1. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale. Per quanto concerne la Parte Generale, in essa sono esposte le regole generali di funzionamento del modello. Nello specifico essa prende in considerazione:

- *il contesto normativo di riferimento, anche in relazione alla parziale convergenza della disciplina relativa al D.lgs. 231/2001 con la disciplina anti-corruzione di cui alla l. 190/2012;*
- *l'adozione del Modello, anche in riferimento alle sue finalità;*
- *l'aggiornamento, la diffusione e la formazione relativa al modello;*
- *l'Organismo di Vigilanza;*
- *il sistema disciplinare;*
- *le procedure di controllo.*

La Parte Speciale, invece, riporta, in ogni sezione ove vengono riportati i reati presupposto applicabili alla Società, la mappatura delle attività sensibili e dei relativi rischi di commissione dello stesso, nonché gli specifici protocolli predisposti al fine di evitarne la consumazione.

Il modus procedendi adottato nella redazione del modello e nella predisposizione delle misure da esso previste, si è dispiegato attraverso le seguenti fasi logico-consequenziali:

- *mappatura delle attività aziendali sensibili, quelle nel cui ambito, a cagione della loro natura, maggiore risulta il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 – c.d. reati-presupposto – e per le quali si rende pertanto necessaria un'operazione di analisi e monitoraggio (Risk Management);*
- *analisi dei protocolli in essere e verifica di una eventuale integrazione, in funzione delle esigenze espresse dal Modello e, cioè, di una più efficace prevenzione della commissione di reati-presupposto;*
- *integrazione ed implementazione del codice etico aziendale, al fine di fornire le linee di orientamento comportamentale e i valori etici fondamentali*

cui deve informarsi la disciplina delle procedure di assunzione ed attuazione delle decisioni nei settori aziendali “a rischio”;

- proceduralizzazione dei processi aziendali ed eventuale verifica ed integrazione delle procedure già esistenti, in funzione di una migliore rispondenza alle istanze espresse dal Modello ed, in particolare, di una oggettivazione dei processi decisionali, che permetta di sottrarre questi ultimi all’arbitrio individuale ed informarne le modalità di svolgimento a predefiniti criteri oggettivi;
- predisposizione di un adeguato sistema di controllo e conseguente identificazione di un Organismo di Vigilanza, cui siano assegnati specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione del Modello, nonché di misure atte a garantire i flussi informativi nei confronti dello stesso;
- regolamentazione dell’attività di informazione e diffusione del Modello;
- previsione di obblighi di formazione del personale in ordine al Modello;
- predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, per il caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello;
- è possibile che, a seguito di eventuali evoluzioni normative sul tema o modifiche nell’assetto dei processi aziendali, si rendano necessarie modifiche ed integrazioni al Modello. La competenza ad apportare modifiche od integrazioni al Modello spetta all’Amministratore Unico che ne delibera l’aggiornamento su proposta dell’Organismo di Vigilanza, il quale provvede, senza indugio, alla sua divulgazione nel contesto dell’azienda.

### **1.1 Il D. Lgs. 231/2001**

In attuazione della delega di cui all’Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli

Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L’Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse proprio o di terzi (art. 5). L’Ente è, altresì, esonerato da responsabilità qualora dimostri che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul loro funzionamento e sulla loro osservanza nonché di curare l’aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell’Ente avente autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- gli autori del reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di gestione ed organizzazione;
- l’organo sopra indicato abbia diligentemente svolto l’attività di vigilanza cui è tenuto (art. 6).

La responsabilità dell’ente è da considerarsi autonoma da quella personale del soggetto che ha commesso il reato, potendo infatti essere contestata anche nel caso in cui l’autore del reato non sia stato individuato o non sia imputabile ovvero il reato

si sia estinto per causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicabilità. L'ente può rinunciare all'amnistia (art. 8).

La responsabilità dell'ente, inoltre, sussiste anche in relazione ai reati commessi all'estero, qualora l'ente abbia nel territorio dello Stato la sua sede principale e purché nei confronti dell'autore del reato non procedano le autorità dello Stato in cui il fatto è stato commesso (art 4).

## 1.2 I reati

I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 quali presupposto per l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente sono:

*A) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24), in particolare:*

- *malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);*
- *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);*
- *truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 ter c.p.);*
- *delitto di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986;*

*B) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis), in particolare:*

- *falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);*

- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);*
- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);*

*C) delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), in particolare:*

- *favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);*
- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, D.P.R. 309/1990);*
- *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n.5 c.p.p.);*

*D) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25), in particolare:*

- *peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314 c.p.);*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 316 c.p.)*
- *concussione (art. 317 c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);*
- *abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.);*
- *traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);*

*E) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), in particolare:*

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*

- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);*
- *delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1), in particolare:*
- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);*

*F) reati societari (art. 25 ter), in particolare:*

- *delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *delitto di false comunicazioni sociali per fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);*
- *delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *delitto di falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);*
- *contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. 39/2010 così come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 135/2016);*
- *delitto di impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *delitto di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*

- *delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *delitto di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *delitto di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *delitto di aggio (art. 2637 c.c.);*
- *delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);*
- *delitto di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);*
- *delitto di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.);*

*G) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), in particolare:*

- *delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;*
- *delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999;*

*H) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1), in particolare:*

*-pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);*

*I) delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), in particolare:*

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);*
- *detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater);*
- *pornografia virtuale (art. 600 quater.1);*

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);

*L) abusi di mercato (art. 25 sexies), in particolare:*

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58);

*M) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25 septies), in particolare:*

- omicidio colposo, commesso in violazione dell'art. 55, comma 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonchè autoriciclaggio (art. 25 octies), in particolare:
  - ricettazione (art. 648 c.p.);
  - riciclaggio (art. 648 bis);
  - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter);
  - autoriciclaggio (art. 648 ter 1.);

*N) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies), in particolare:*

- delitti di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, 174 quinquies, L. 22 aprile 1941, n. 633;

*O) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies), in particolare:*

- *delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);*

*P) reati ambientali (art. 25 undecies), in particolare:*

- *inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);*
- *delitti associativi finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);*
- *reato di cui all'art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *reato di cui all'art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *reato di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *reato di cui all'art. 259, comma 1 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *reato di cui all'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *reato di cui all'art. 279, comma 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *reato di cui all'art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150;*
- *reato di cui all'art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150;*
- *reato di cui all'art. 3 bis L. 7 febbraio 1992, n. 150;*
- *reato di cui all'art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150;*
- *reati di cui all'art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549;*
- *reati di cui all'art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;*
- *reati di cui all'art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;*

*Q) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), in particolare:*

- *delitto di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;*
- *delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;*

*R) razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies), in particolare:*

- *delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 13 ottobre 1975, n. 654;*

*S) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies), in particolare:*

- *art.1 L. 13 dicembre 1989, n. 401;*
- *art.4 L. 13 dicembre 1989, n. 401;*

*T) reati tributari (art. 25 quinquiesdecies), in particolare:*

- *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro (art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro (art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro (art. 10 quater, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis);*

- *delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*

*U) contrabbando (art. 25 sexiesdecies), in particolare:*

- *reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.*

Dall'esame dell'attività svolta da AAMPS e dalla valutazione del rischio di commissione di reato, non tutte le sopraelencate fattispecie di reato sono state ritenute, in astratto, applicabili alla stessa.

A norma dell'art. 9 le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso e "per quote", in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258 a un massimo di Euro 1549 (art. 10).

L'ammontare della sanzione pecuniaria non è predeterminato; il giudice, infatti, determina il numero delle quote tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta da quest'ultimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota, inoltre, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato deve esser stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione; quest'ultima possibilità è ammessa, tuttavia, solo nel caso in cui la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organiche;
- vi sia stata reiterazione degli illeciti;

Fatta salva l'eccezione di cui all'art. 25 comma 5 del Decreto, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi né superiore a due anni.

Esse, inoltre, sono escluse qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13).

Sia le sanzioni pecuniarie che interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione dei delitti nelle forme del tentativo.

L'ente non risponde se, volontariamente, impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca, a seguito di sentenza di condanna, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare il prodotto od il profitto del reato si procede alla confisca per equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19). Nel caso in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18).

### **1.3 Condotte esimenti**

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" .

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

#### **1.4 Linee Guida di Confindustria**

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno progressivamente esteso l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo". Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Le Linee guida di Confindustria del 25 giugno 2021 indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico
- Sistema organizzativo
- Procedure manuali ed informatiche
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- Documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure

Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:

- Autonomia e indipendenza;
- Professionalità;
- Continuità di azione;
- Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Nucleo centrale delle nuove linee guida del 25 giugno 2021 di Confindustria è che un sistema di compliance integrato richiede la conoscenza dell'organizzazione, una sua misurazione, analisi e valutazione: "Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa".

Si ricorda che il precedente aggiornamento (datato marzo 2014) delle Linee Guida del 2002, è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia il quale, con nota del 21 luglio 2014, ha dichiarato le Linee Guida elaborate da Confindustria idonee a prevenire i reati ex D. Lgs. 231/2001.

## **1.5 La L. 190/2012 (Legge Anti-corrruzione) e il D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e i loro rapporti con il D. Lgs. 231/2001**

AAMPS Livorno (A.AM.P.S.- Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa”, interamente partecipata dal Comune di Livorno), come espressamente previsto nell’atto costitutivo e nello statuto, è una società per azioni, strutturata secondo il modello “in house providing” a capitale interamente pubblico. La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione coordinata ed unitaria - secondo il modello “in house providing” - del servizio di igiene urbana ed ambientale in favore dell’amministrazione pubblica socia ed il controllo analogo, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è esercitato per mezzo dell’Assemblea.

Le società in controllo pubblico sono soggette a una serie di disposizioni che si propongono il fine di prevenire la commissione di reati da parte degli enti.

In tale direzione operano in particolare:

- a) la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anti-Corrruzione) recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, un sistema organico di prevenzione e repressione della corruzione;
- b) il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) recante misure per il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che regola, in maniera analitica, le informazioni, la documentazione e le modalità di pubblicazione delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni;
- c) il D. Lgs. n. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

In ragione del fatto che le c.d. società in house rientrano nel novero delle società in controllo pubblico, anche A.AM.P.S.- Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa, interamente partecipata dal Comune di Livorno è da considerarsi destinataria di tale complesso di norme.

In particolare, gli strumenti di prevenzione previsti dalla Legge Anti-corruzione e dal Decreto Trasparenza rilevano in questa materia in virtù del fatto che essi integrano e si intersecano con il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 ed appare pertanto opportuno, in questa sede, farvi brevemente riferimento.

Per quanto concerne la disciplina Anti-corruzione le società in controllo pubblico hanno l'obbligo di adottare un "Piano triennale di prevenzione della corruzione" (P.T.P.C.), ossia un documento di natura programmatica finalizzato all'elaborazione di strategie volte alla prevenzione della corruzione, attraverso:

- l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- la previsione, nel contesto di tali attività, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenirla e di obblighi di informazione nei confronti del personale chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del piano;
- il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o stabiliscono rapporti relativi a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, verificando anche eventuali rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di tali soggetti e i dirigenti e/o i dipendenti dell'amministrazione.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 190/2012 l'organo di indirizzo delle società in controllo pubblico nomina il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (R.P.C.T), il cui compito consiste nella predisposizione del sistema di prevenzione nonché nelle verifiche sottese al controllo della sua attuazione.

Passando alle misure per la trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 1 comma 34 della L. 190/2001 le società in controllo pubblico devono garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni relativi sia all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. Le misure per la trasparenza devono essere adottate in apposito piano triennale, dovendo pertanto essere previste nel P.T.P.C. che, integrato con le misure in analisi, in ragione di ciò diviene il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" (P.T.P.C.T.).

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 33/2016 dal D. Lgs. 97/2016 si sono concentrate nella figura del R.P.C.T. anche le funzioni di garanzia della trasparenza. Pertanto quest'ultimo, nel predisporre il Piano triennale ai sensi della L. 190/2012, deve anche occuparsi della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza, elaborando un'apposita sezione del Piano.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza, le società in controllo pubblico sono infine tenute a costituire, sul proprio sito web, un'apposita sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Da tale breve analisi del contesto normativo emerge, quindi, che i principali strumenti della normativa anti-corrruzione e trasparenza che interagiscono con il modello organizzativo e l'Organismo di Vigilanza - di cui pertanto si terrà conto nella strutturazione del Modello - sono il P.T.P.C.T., il R.P.C.T. e la sezione "Società trasparente".

## **2 PROCEDURE E SISTEMA DI GESTIONE**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, AAMPS Livorno ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali e sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria. In particolare, le procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali. Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che i principali sistemi di gestione dell'area amministrativa e di gestione del personale sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo. Essi costituiscono di per sé la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software. Tutta l'area contabile (clienti, fornitori, contabilità generale, cespiti, gestione del credito) è gestita tramite una apposita piattaforma informatica. In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad un'adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni (segregazione delle attività);
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate presso i Servizi/Funzioni interessati attraverso specifica comunicazione e formazione, effettuata dai tecnici esperti interni alla Società nonché attraverso la diffusione informatica presente nella rete "intranet" aziendale.

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche 'Controllo di Gestione') di AAMPS prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione. La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, così come la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicurano la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio;

Fase di programmazione e definizione del budget: per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani pluriennali e del budget esistenti assicurano:

- la concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni;
- l'adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti funzioni aziendali.

AAMPS è dotata annualmente di un budget economico e degli investimenti che traccia il sentiero sul quale sviluppare l'attività aziendale ed assegna le necessarie risorse. Gli interventi di maggior rilievo destinati a igiene, sicurezza ed ambienti di lavoro trovano una propria specifica evidenza nel piano investimenti. Le attività ripetitive e/o correnti rientrano invece nei normali costi di funzionamento delle diverse unità operative: a solo titolo di esempio si evidenzia all'acquisto delle dotazioni personali per i lavoratori, gli interventi di formazione interna/esterna, il mantenimento del livello manutentivo degli impianti. Il budget è aggiornato periodicamente durante l'anno, a livello analitico, per verificarne l'adeguatezza all'andamento della gestione. La responsabilità delle principali voci della previsione annuale è attribuita a singoli responsabili, ciascuno dei quali risponde del raggiungimento degli obiettivi definiti in termini di ricavi, costi, investimenti od altri parametri. L'andamento economico della gestione è monitorato su base periodica attraverso un articolato sistema di reporting interno nel quale sono le principali variazioni rispetto al budget.

AAMPS si è dotata negli anni di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza), fondato sui concetti di "processo" e di "gestione per processi", orientato al migliore utilizzo, al controllo e al miglioramento continuo delle prestazioni in termini di efficacia e efficienza nonché di impatto ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro. Tale sistema si basa sul concetto che ad ogni funzione o area individuata nell'organigramma competono attività e operazioni che a loro volta risultano funzionali ai fini dei diversi processi aziendali. L'approccio per processi adottato dall'AAMPS si sostanzia nelle seguenti attività metodologiche e analitiche:

- 1) Individuazione dei processi e delle interazioni reciproche esistenti tra gli stessi (cosiddetta mappatura dei processi)
- 2) Classificazione dei processi
- 3) Controllo dei processi
- 4) Misurazione e miglioramento delle prestazioni dei processi

### Mappatura dei processi

Con la rappresentazione della mappa dei processi, si determinano per ogni processo:

- gli input necessari e gli output attesi;
- la sequenza e l'interazione del processo;
- i criteri e metodi (compreso il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di prestazione correlati), necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo di tali processi;
- le risorse necessarie e disponibili; le responsabilità e le autorità di tali processi.

### Classificazione dei processi

Il criterio di classificazione adottato prevede di distinguere i processi in:

*Processi Primari* (strutturali di business) ossia quei processi che creano un valore effettivamente riconosciuto dall' Utente finale (interno e/o esterno); infatti le loro "prestazioni" (costi, qualità e tempi) influenzano fortemente il livello di soddisfazione (es. processi di analisi, ecc.):

- raccolta e trasporto rifiuti urbani;
- servizi di igiene ambientale (spazzamento manuale e meccanico dei mercati);
- servizi di igiene ambientale (spazzamento manuale e meccanico in ambito cittadino) affidati a ditta esterna

*Processi di supporto*: i processi che pur non creando un valore riconosciuto dal

Cliente finale, sono in grado di influenzare, per la loro stretta correlazione nella rete dei processi, l'operatività e le prestazioni dei processi primari (es. programmazione del lavoro, ecc.):

- Altri Servizi Esternalizzati;
- Riparazione e movimentazione contenitori Gestione Magazzino;
- Ispettorato Ambientale;
- Statistiche – Raccolta dati – predisposizione Capitolati Commerciale e Smaltimento rifiuti;
- Centri di Raccolta

Controllo dei processi

Le unità operative definiscono e tengono sotto controllo tutti gli elementi e le variabili che influenzano l'operatività dei propri processi:

- input
- attività (o fasi)
- output
- risorse impiegate
- interdipendenze e metodi di gestione.

Per input si intendono i fattori fisici e informativi acquistati all'esterno o derivanti da altri processi aziendali e che risultano necessari all'avvio del processo. Le fasi sono le attività e decisioni che interagendo tra loro consentono la realizzazione dell'output. L'output è definito a partire dalle esigenze del Cliente/Utente (interno o esterno); implica la definizione delle caratteristiche dell'output (costi, tempi, ecc.).

Per la fase è necessaria la definizione di risorse, ossia l'insieme di capacità umane e tecnologiche necessarie per svolgere le attività e prendere le decisioni in modo efficiente. Interdipendenze sono interazioni del processo con altre attività e processi, "vincoli" di vari natura (tempi di realizzazione, requisiti cogenti, ecc.). I metodi di gestione possono essere definiti come i metodi e logiche di base usate per coordinare le attività, assumere le decisioni e regolare l'avanzamento del pro-

cesso. Il controllo del processo si sostanzia pertanto nel definire gli elementi descritti, valutare e attuare ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi conseguono i risultati attesi.

### Misurazione e monitoraggio dei processi

La misurazione e il monitoraggio dei processi consentono di seguire l'andamento delle prestazioni, e delle conformità ai propri obiettivi e traguardi nonché di verificare e dimostrare la conformità delle proprie attività a quanto contenuto nelle disposizioni legislative ed ai requisiti del cliente. Le Unità Operative monitorano e misurano i propri processi mediante gli indicatori individuati (di seguito specificati), che servono a tenere sotto controllo le prestazioni dei processi e consentono di determinare l'adeguatezza e l'efficacia degli stessi e le possibilità di ulteriore miglioramento.

Il Manuale di Gestione di AAMPS è predisposto secondo le indicazioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità” e tiene conto di tutti i requisiti delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9000:2015 “Sistemi di Gestione per la Qualità. Fondamenti e terminologia”;
- UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso”;
- Regolamento EMAS (Reg. 1221/2009/CE);
- OHSAS 18001:2007 “Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro Requisiti”;
- D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”;
- D. Lgs. 152/06 “Testo Unico Ambientale”;
- UNI EN ISO 19011: 2012 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”;
- L.R. Toscana n° 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
- D.M. Ambiente n° 145 del 01/04/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti

- ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22”;
- D.M. Ambiente n° 148 del 01/04/1998 ”Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
  - D.M. n°406/1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;
  - DM 08/04/2008 e smi: “Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;
  - Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali”;
  - D.Lgs. 151/05 “Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
  - Contratto di Servizio del 19/12/2012 n. repertorio 59568 “Gestione dello spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti”;
  - Regolamento Comunale Delibera del CC n. 217 del 14/12/2005 “Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale”;
  - D.L. 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”;
  - Manuale di uso e manutenzione dei mezzi.;
  - Documento generale dei DPI (Mod. P1G/01);
  - Procedure operative generali in corso di validità; D.M. nr. 65 del 08/03/2010, Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Modalità semplificate;
  - OdS n. 10 del 22/11/2011 “Codice Disciplinare” (aggiornamento);
  - Delibera della Regione Toscana per la certificazione delle raccolte differenziate (n° 1272 del 12-12-2016);
  - DPCM del 27/1/1994 e s.m.i: relativo all’introduzione della Carta dei Servizi sia per la pubblica amministrazione che per soggetti privati che svolgono attività nel campo dei pubblici servizi;
  - Carta dei servizi AAMPS;

- Regolamento Appalti e Acquisti AAMPS – Revisione 5 del 05/10/2013;
- Direttiva 2012/19/UE del 04/07/2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- DM 185/07 “registro nazionale produttori di AEE”;

## **2.1 Sistema Gestione Sicurezza e Ambiente**

AAMPS ritiene che la Salute e Sicurezza dei dipendenti e dei terzi interessati ed il rispetto dell’ambiente siano di primaria importanza. L’obiettivo principale dell’organizzazione in questo ambito è quello di minimizzare infortuni, incidenti e malattie professionali, così come limitare gli impatti, derivanti dalle attività svolte, sull’ambiente. Nel rispetto di questi principi, AAMPS si impegna a:

- rispettare le normative e regolamentazioni applicabili, nonché altri requisiti sottoscritti dall’Azienda, in materia di Ambiente, Sicurezza e Salute dei lavoratori;
- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale e degli altri lavoratori presenti in situ, nonché di coloro che sono presenti nel territorio delle proprie realtà operative;
- aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione, nonché della tutela ambientale, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione specifiche;
- provvedere a condizioni di lavoro sicure e salubri in un’ottica del loro continuo miglioramento;
- sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle problematiche dell’Ambiente, della Salute e della Sicurezza;
- favorire nell’ambito della sicurezza sul lavoro e sull’ambiente una gestione attenta e responsabile attraverso:
  - una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità;
  - l’utilizzo di sistemi e processi atti a garantire la sicurezza intrinseca delle proprie attività;
  - l’identificazione periodica dei pericoli d’incidente connessi con le proprie attività, prendendo adeguati provvedimenti di prevenzione e protezione;

- la costante formazione, l'informazione e l'addestramento del proprio personale;
- la verifica e valutazione, in termini ambientali e di sicurezza, dell'affidabilità e delle prestazioni delle imprese appaltatrici e fornitori;
- la predisposizione di piani di emergenza, in grado di proteggere la popolazione, l'ambiente e coloro che lavorano nelle aree di intervento AAMPS, nel caso di anomalie operative e/o di incidenti;
- la verifica che sia la progettazione e realizzazione di nuovi impianti, sia la realizzazione di modifiche ai processi, alle apparecchiature, all'organizzazione (struttura e/o ruoli), siano supportati da un'adeguata analisi di rischio e di impatto ambientale;
- la registrazione, l'analisi e la comunicazione degli incidenti, pianificando ed attuando le azioni necessarie al miglioramento;
- favorire in campo ambientale uno sviluppo sostenibile attraverso attività volte a gestire e ridurre gli impatti ambientali significativi. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi lavorativi per i lavoratori. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:
  - I datori di lavoro, dirigenti e preposti
  - I responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
  - Medico competente
  - Gli addetti al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze
  - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  - I lavoratori
- I soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fornitori, soggetti a cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione, i progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti, gli installatori di impianti o altri tecnici). I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono meglio specificati e definiti nella Parte Speciale del presente Modello unitamente alla gestione operativa.

In materia di tutela ambientale la società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente rivolgendo particolare attenzione all'esigenza di predisporre ed implementare, in materia di aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), un efficace ed efficiente sistema di controllo incentrato su un sistema di monitoraggio che si sviluppa su un triplice livello.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, i presidi ambientali, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di ambiente e SSL (ad esempio, datore di lavoro, dirigenti, preposti), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
  - A. di vigilanza e monitoraggio periodico e sistematico sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL e di ambiente;
  - B. di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche nonché di intervento;
  - C. di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
  - D. di elaborazione delle misure preventive e protettive o di mitigazione attuate, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
  - E. di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.
  - F. audit interni sui sistemi qualità, ambiente e sicurezza sulla base dei sistemi di gestione certificati.

Il secondo livello di monitoraggio è svolto , per i processi ed i siti certificati secondo standard internazionali(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) da enti terzi indipendenti ed accreditati che periodicamente verificano la conformità allo standard scelto da AAMPS (qualità, ambiente o sicurezza) cui l'azienda aderisce volontariamente .E' obiettivo dell'azienda aumentare il numero di siti e di processi certificati in quanto tali attestazioni migliorano le auspiccate misure di

prevenzione che AAMPS persegue. A questi si aggiungono controlli terzi indipendenti quali il collegio sindacale e le società di revisione oltrechè eventuali verificatori terzi.

Il terzo livello di monitoraggio è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare su base campionaria che sia assicurata la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente. Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva. Al fine di consentire all'organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di terzo livello, è previsto ad esempio l'obbligo di inviare all'OdV copia della reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale, comprensivo dei verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008, nonché le seguenti informazioni:

- dati relativi agli infortuni, ai mancati infortuni ed agli incidenti di carattere ambientale occorsi nei siti della Società;
- informazioni in merito ad eventi verbali di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza (ad es. ASL, ARPA, VVF, INAIL, ecc.);
- elenco aggiornato delle prescrizioni legali applicabili in ambito SSL e ambiente anche disponibile in formato elettronico;-
- verbale del riesame della direzione dei sistemi certificati.

### **3. Informazione e formazione**

Nella convinzione che la premessa necessaria ad una efficace attuazione ed una corretta funzionalità del Modello sia garantirne la effettiva conoscenza, la Società si impegna a promuovere una divulgazione capillare dello stesso e del Codice Etico a tutto il proprio personale – presente o in via di inserimento – sia a livello apicale che subordinato nonché ai collaboratori esterni ed alle controparti contrattuali, in modo che ognuno di tali soggetti sia edotto circa le possibili ripercussioni in capo alla Società delle proprie condotte.

A tal fine, la Società si impegna a comunicare l'adozione del Modello ed i suoi aggiornamenti a tutti i Dipendenti ed a tutti i componenti degli Organi Sociali nonché ai consulenti, ai fornitori, agli agenti, ai rappresentanti e, in genere, a tutti i terzi

con cui la Società tessa rapporti contrattuali, mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione.

L'Organismo di Vigilanza può coordinarsi con i responsabili delle Funzioni aziendali in ordine alla promozione di idonee iniziative circa la diffusione del Modello nonché per la predisposizione della documentazione necessaria.

Al fine di assicurarne la necessaria pubblicità, la Società si impegna, altresì, ad inserire nel proprio sito web il Modello e il Codice Etico ed a mettere a disposizione, presso la sede della Società, purché in orario d'ufficio, detti atti, ai soggetti sopra citati, che ne facciano richiesta, nel formato cartaceo.

### **3.1 Formazione**

Sempre nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione del proprio personale sul tema e, pertanto, di una più efficace implementazione del Modello, la Società provvede a sviluppare un adeguato programma di formazione periodica, differenziata in relazione al diverso livello funzionale del personale – direttivo o dipendente – ed alle peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità dei soggetti che vi operano, i cui contenuti verranno adeguati ad eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero intervenire, anche attraverso il ricorso a moduli di approfondimento, mirati alla conoscenza delle modifiche intervenute.

Il piano dovrà prevedere quali contenuti minimi ineludibili in sede di formazione:

- a) il D.Lgs. 231/2001 e i presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell'ente;
- b) i processi sensibili e i relativi rischi, anche in relazione a specifiche aree di competenza;
- c) i reati-presupposto e i protocolli operativi predisposti per evitarne la consumazione;
- d) le sanzioni;
- e) il Codice Etico e il Codice Disciplinare;

La partecipazione del personale ai programmi formativi è da considerarsi obbligatoria. Per i neoassunti impegnati nelle aree di rischio, la Società s'impegna ad organizzare moduli specifici di formazione.

Al termine di ogni sessione formativa la Società - o l'ente esterno cui è affidata dalla stessa l'attività di formazione – rilascerà una attestazione di partecipazione, sulla base della quale l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettiva partecipazione delle singole unità del personale.

I programmi formativi, elaborati in relazione al D. Lgs. 231/2001, potranno essere coordinati ed integrati con quelli relativi al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

#### **4. L'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia affidato ad un organismo appartenente all'ente, interno alla propria organizzazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La lett. d) del medesimo articolo, inoltre, dispone che l'esonero dalla responsabilità sia possibile solo per l'ente che dimostri, unitamente alle altre circostanze di cui al Decreto e di cui si è riferito supra, che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale organismo.

Da ciò ne consegue che, anche in presenza di un Modello correttamente strutturato, l'ente che non si doti di un simile organismo o che non ne garantisca il corretto funzionamento, non potrà godere di quell'esonero da responsabilità che il Decreto accorda nelle ipotesi di ottemperanza alle proprie prescrizioni, cioè nelle ipotesi in cui l'ente eserciti la facoltà di dotarsi del Modello in oggetto.

Sulla scorta di quanto dispone l'art. 6 del Decreto, AAMPS dispone che venga istituito, al proprio interno, un Organismo di Vigilanza monocratico esterno (di seguito OdV), cui saranno conferiti i poteri necessari al perseguimento delle finalità che gli sono proprie, come indicate nei paragrafi seguenti.

L'Amministratore Unico nomina con apposita delibera l'OdV e approva – su proposta dello stesso Organismo – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, quale budget aziendale di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

L'OdV resta in carica per 3 anni e può essere rinominato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'Amministratore Unico provvederà alla nomina del sostituto, secondo la procedura di cui sopra.

All'OdV è riconosciuto il potere di autoregolamentarsi; esso pertanto potrà dotarsi del proprio regolamento interno.

#### **4.1 Requisiti di tipo soggettivo**

Sebbene il dettato normativo nulla aggiunga a quanto sopra rilevato, si ritiene che l'ente, al fine di consentire all'OdV il migliore espletamento possibile delle proprie funzioni, debba orientarsi a perseguire un'ottimale composizione dello stesso quanto ai requisiti soggettivi richiesti.

I requisiti soggettivi, come individuati dalla prassi e dalla giurisprudenza, richiesti per ricoprire la carica di OdV sono:

- A) l'autonomia prevista anche dallo stesso art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. 231/2001, presuppone che l'OdV venga dotato di tutti i poteri necessari e opportuni per l'efficace svolgimento della propria funzione e rimanga libero da qualsiasi forma di interferenza o condizionamento da parte dell'ente (e, in particolare, dall'organo dirigente) quanto alle attività relative al proprio esercizio.
- B) non siano posti limiti ai poteri d'indagine dell'OdV;
- C) ad esso sia assegnato un budget economico, adeguato all'assolvimento delle proprie funzioni, e alla cui rendicontazione l'OdV sia tenuto nei soli confronti dell'Amministratore Unico;
- D) ad esso sia riconosciuto libero accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria, anche attraverso il supporto di soggetti interni all'uopo individuati;
- E) sia esclusa dalla sua composizione la presenza di soggetti che, in funzione della mansione o dell'incarico svolto per l'ente, a qualsiasi livello, possano trovarsi coinvolti in processi sensibili ovvero svolgano compiti operativi che, rendendoli partecipi di processi decisionali, potrebbero inficiare la loro imparzialità di giudizio in sede di verifiche;
- F) sia prevista la fissazione di una linea di report dell'OdV direttamente nei confronti dell'Amministratore Unico, senza passare per relazioni con altri livelli gerarchici;

- G) siano conferiti all'OdV pieni poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo restando il controllo ex post su tale attività, che rimane in capo all'Amministratore Unico.
- H) indipendenza: tale requisito, pur non essendo espressamente previsto dalla lettera della norma, viene comunemente incluso tra quelli richiesti all'OdV in quanto garantisce la necessaria condizione di assenza di conflitto d'interessi, presupposto ineludibile per lo svolgimento delle funzioni che gli sono proprie. Esso si sostanzia ad esempio nella necessità che all'OdV sia assegnato un compenso da parte dell'organo amministrativo, da quantificare in ragione delle responsabilità assunte al momento della nomina, della preparazione professionale e dell'onerosità dell'incarico, che sia predeterminato e invariabile, al fine di evitare una sua modulazione in funzione del tipo di controllo, più o meno penetrante, esercitato;
- I) professionalità: tale requisito, elaborato in via giurisprudenziale e assente nel dettato normativo, è anch'esso incluso tra quelli comunemente richiesti all'OdV, a cui si chiede il possesso di competenze professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività (ad esempio campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi e di contenimento degli stessi, tecniche di analisi di processo e flow charting).
- J) garanzia della sua effettività è, inoltre, consentito all'OdV, che non possieda competenze adeguate su determinate materie specialistiche, avvalersi di consulenti esterni, da remunerare nell'ambito dell'autonomia di spesa e di budget che gli è riconosciuta.
- K) onorabilità: pur in assenza di un riferimento esplicito nel dettato normativo ai requisiti di onorabilità, si desume, dalla logica stessa del Decreto, l'opportunità che il Modello preveda l'operatività di specifiche cause di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità con la permanenza in carica.

#### **4.2 Cause di ineleggibilità e di decadenza. Revoca**

Non può essere nominato membro dell'OdV e, se nominato, decade da tale carica:

- chi ricopra ruoli negli organi sociali;

- i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero per un reato da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti per illecito amministrativo;
- i destinatari della sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per uno dei reati di cui al Decreto;
- i destinatari di una sentenza di condanna irrevocabile per qualunque reato, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro i quali siano sottoposti a misura di prevenzione disposta dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituiscono cause di revoca di componente dell'OdV:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, risultante da una sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non irrevocabile, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto;
- l'inadempimento grave dei propri doveri e delle proprie funzioni.

In caso di decadenza e/o revoca del componente dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

### **4.3 Funzioni e relativi poteri**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 231/2001 l'OdV ha il compito generale di:

- a) vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- b) curare il suo aggiornamento.

Quanto all'attività di vigilanza, essa si declina nel compito di:

- vigilare sull'effettività del Modello, cioè sulla corrispondenza tra i protocolli e le procedure in esso adottate e i comportamenti tenuti dai Destinatari;
- verificare l'efficacia dello stesso, cioè che esso mantenga nel tempo la sua idoneità a prevenire reati della specie di quelli previsti dal Decreto;

- raccogliere informazioni e condurre indagini sulle violazioni del Modello di cui venga a conoscenza tramite il sistema delle segnalazioni ovvero all'esito della propria attività ispettiva.

Al fine di espletare efficacemente tali compiti, l'OdV ha il dovere di:

- monitorare la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio reato, al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management, di coloro che esercitano attività di controllo e dei Responsabili delle singole Funzioni/Unità, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Per la comunicazione di tali informazioni devono essere seguite le indicazioni previste dal Modello stesso;
- predisporre, in relazione alle attività sensibili, un Programma annuale di verifiche, approvato dall'Amministratore Unico, volte all'accertamento dell'effettiva applicazione del Modello nonché ad assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, ferma in ogni caso la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa. A tal proposito, si osserva che l'attività di vigilanza dell'OdV non può in alcun modo sostituire le attività di controllo demandate alla responsabilità primaria del management operativo, considerate parte integrante di ogni processo aziendale (c.d. "controllo di linea") e che in ogni caso l'OdV non ha alcun obbligo giuridico di impedire la commissione di reati e, in particolare, dei reati-presupposto;
- procedere periodicamente a verifiche mirate a campione su determinate operazioni o specifici atti, facendone oggetto di report periodico all'Amministratore Unico.
- coordinarsi con le diverse Aree operative di AAMPS, al fine di un migliore svolgimento dei compiti di cui sopra e, in particolare, di un migliore monitoraggio delle Aree a rischio reato. Tale attività di coordinamento può essere svolta dall'OdV su base periodica attraverso apposite riunioni con i Responsabili delle funzioni interessate, per agevolare lo scambio di informazioni;

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente allo stesso trasmesse o tenute a sua disposizione;
- promuovere idonee iniziative volte alla formazione del personale e alla diffusione del Modello, predisponendo la documentazione interna necessaria;
- attivarsi a seguito di segnalazioni e comprovate ipotesi di violazione, conducendo le necessarie indagini e riferendone gli esiti all'Amministratore Unico;
- promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero l'applicazione degli appositi rimedi contrattuali.

Al fine di portare avanti tali attività, l'OdV ha il potere di:

- accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti;
- richiedere ai Responsabili delle Funzioni/Unità aziendali elementi informativi sulla gestione delle attività nelle aree a rischio e coordinarsi con essi, come detto anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV deve essere informato dal management su eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato (in relazione agli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, v. infra);
- richiedere ai Responsabili delle Funzioni/Unità aziendali competenti di attivarsi in ordine alle attività di attuazione del Modello (ad esempio mediante la promozione di idonee iniziative volte alla diffusione del Modello, alla formazione del personale o all'adozione di provvedimenti disciplinari in caso violazioni) nonché di predisporre la documentazione interna necessaria al predetto fine (ad esempio istruzioni operative, note, chiarimenti).

L'art. 52 del D.lgs. n. 231/2007 (recante disposizioni in materia di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione") ha introdotto a carico dell'OdV, costituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il dovere

di vigilare sull'osservanza delle norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Ai sensi del succitato Decreto, l'OdV deve pertanto:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 D. Lgs 231/2007 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D. Lgs. 231/2007 di cui ha notizia (segnalazione di operazioni sospette);
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 D. Lgs. 231/2007 (limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 D. Lgs. 231/2007 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con registrazione fittizia) di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 D. Lgs. 231/2007 (obblighi di registrazione) di cui ha notizia.

Nell'espletamento della propria funzione di vigilanza, l'OdV deve altresì rispettare determinati requisiti di tipo operativo, che possono così essere sintetizzati:

- continuità d'azione: l'OdV deve poter contare su una struttura organizzativa dedicata, priva di mansioni operative, che gli permetta di svolgere la propria attività in modo continuativo;
- tracciabilità: l'OdV è tenuto a curare la conservazione e la tracciabilità della documentazione relativa alle attività svolte, anche al fine di dimostrare la continuità dell'attività di vigilanza, qualora richiesto dall'autorità giudiziaria;
- riservatezza: l'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti al rispetto del segreto professionale e pertanto hanno l'obbligo di mantenere il massimo riserbo in ordine alle informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione dell'attività svolta;

- obiettività/integrità: l'OdV è tenuto a condurre le proprie attività con imparzialità, cioè in modo scevro da pregiudizi o interessi personali;
- efficacia: l'OdV è tenuto ad orientare la propria attività secondo un criterio di effettività. Esso deve essere, pertanto, dotato di ampi e concreti poteri di indagine e segnalazione, non potendo al contrario riconoscere al Modello validità esimente;
- adeguatezza: i poteri riconosciuti all'OdV devono essere commisurati alle necessità che la funzione richiede. Esso deve pertanto, a titolo esemplificativo, poter contare su un budget dedicato e accedere liberamente alla documentazione o alle strutture aziendali;
- collaborazione con gli organi di controllo: al fine di garantire un proficuo svolgimento delle attività di controllo in seno all'azienda nonché un loro efficientamento in relazione al rischio di duplicazione delle stesse, l'OdV è tenuto a garantire lo scambio di informazioni e, in generale, una collaborazione fattiva con gli altri attori del sistema di controllo operanti nell'organizzazione aziendale.

Quanto all'attività di aggiornamento del Modello, come detto, l'OdV è depositario del potere di proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche ed integrazioni di cui si rendesse evidente la necessità in base agli esiti della sua attività di verifica. Il suo rimane, pertanto, un potere di presentare osservazioni e proposte, restando in capo all'Organo Amministrativo il potere di aggiornare formalmente il Modello.

#### **4.4 Flussi informativi dall'OdV**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV è tenuto ad informare l'Amministratore Unico in merito alle verifiche pianificate per l'anno di riferimento, tramite la trasmissione del Programma annuale di verifiche di cui sopra.

È tenuto, inoltre, periodicamente, ad aggiornare gli organi societari circa gli esiti della propria attività di vigilanza, trasmettendo sia all'Amministratore Unico sia

agli organi di controllo interno – qualora previsti – la Relazione periodicamente predisposta.

L'Amministratore Unico ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito allo stato generale di attuazione del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo.

#### **4.5 Flussi informativi verso l'OdV**

L'OdV, in ossequio al dettato dell'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, è destinataria di flussi informativi, riconducibili a due tipologie:

- flussi informativi attivati al verificarsi di determinati eventi;
- flussi informativi predefiniti.

I primi hanno ad oggetto segnalazioni di violazioni sospette o accertate delle prescrizioni del Modello ovvero segnalazioni di commissione sospetta o accertata di reati-presupposto.

I secondi, invece, hanno ad oggetto le informazioni provenienti dalle figure aziendali deputate a gestire le aree ritenute sensibili, che integrano quelle ottenute dall'OdV all'esito della propria attività di verifica.

Tra le informazioni riconducibili alla prima tipologia che devono in ogni caso essere oggetto di comunicazione all'OdV rientrano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in capo a AAMPS, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti eventualmente predisposti dai Responsabili delle Funzioni/Unità aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello, nonché ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e alle relative motivazioni;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
- le eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- le eventuali anomalie di spesa emerse in fase consuntiva;
- eventuali comunicazioni o relazioni interne da cui emerge la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o da altre Autorità in materia di sicurezza e salute sul lavoro, da cui emergano violazioni in tale ambito;
- eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria in materia di ambiente, dai quali risulti un attuale o potenziale violazione in tale ambito.

Tra le informazioni riconducibili, invece, alla seconda tipologia che devono in ogni caso essere oggetto di comunicazione all'OdV rientrano, a titolo anche in questo caso esemplificativo:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle Funzioni aziendali a rischio reato per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.);
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- l'elenco delle gare pubbliche di cui la Società è risultata aggiudicataria;
- gli esiti/verbali delle verifiche ispettive eventualmente condotte da Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- le eventuali variazioni dell'organigramma, della Governance o della struttura giuridica della Società;
- le variazioni intervenute nel sistema di procure e/o deleghe;

- l’informativa periodica sullo stato di avanzamento delle attività formative relative al Decreto;
- le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree ritenute a rischio nonché la reportistica sui mutamenti in esse intervenuti;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contratti stipulati con fornitori/consulenti.

Si precisa, da ultimo, che gli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV sono previsti al fine di permettergli una migliore implementazione dell’attività di pianificazione dei controlli e non comportano, nei confronti del predetto organo, un obbligo di verifica puntuale di ogni segnalazione effettuata. Esso decide pertanto in base alla propria discrezionalità – e sotto la propria responsabilità – in quali dei casi sottopostigli attivarsi.

L’OdV si adopera per la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, di ogni informazione, segnalazione e report ricevuto in apposito database (cartaceo o informatico), accessibile esclusivamente ai propri componenti.

Nello svolgimento della propria attività, l’OdV assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

## **5. Segnalazioni. Il sistema di whistleblowing**

Stante la rilevanza dei flussi informativi, anche ai fini dell’individuazione di condotte illecite o violazioni del Modello e della tutela del loro autore – strettamente connessa alla tenuta del sistema stesso delle segnalazioni – la Legge n. 179/2017 (recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) ha modificato il D. Lgs. 231/2001, inserendo nell’art. 6 un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale il Modello deve prevedere:

- uno o più canali che consentano, ai soggetti indicati nell’art. 5 del Decreto, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui l’OdV sia venuto a

conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare di cui al Modello siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Si dispone altresì che, in ottemperanza al comma 2-ter, anch'esso introdotto dalla L. n. 179/2017, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, in ossequio al dettato del comma 2-quater, anch'esso introdotto ad opera della L. n. 179/2017, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Sarà onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si precisa da ultimo che, nell'ipotesi di segnalazioni o denunce effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623

c.p. e 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio sono comunicati all'OdV, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la loro rivelazione con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito e, in particolare, la loro rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Nelle Linee guida del 9 giugno 2021, emanate sulla base di quanto previsto dall'art.54-bis, co.5,d.lgs.165/2001, sono approfonditi i profili relativi all'art. 1 della l. 179 concernente le segnalazioni effettuate in ambito pubblico, tenendo anche conto dell'art. 3 della medesima legge. Le Linee guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all'amministrazione di appartenenza. Esse contengono indicazioni utili anche per i possibili "segnalanti". Le Linee guida sono,altresì,volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs.10 agosto 2018, n. 101). In questo ambito, i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono essere considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, §1, lett. 3c) del Regolamento), e, con riguardo a categorie particolari di dati (art. 9, §2, lett. b) del Regolamento in relazione all'art. 54-bis,) o a dati relativi a condanne penali e reati, possono, altresì,essere considerati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6, §1, lett. e) e art. 9,§2,lett. g) e 10 del Regolamento).

La legge 179 assegna al RPCT un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute",da ritenersi obbligatoria in base al co. 6, dell'art. 54-bis<sup>32</sup>, pena le sanzioni

pecuniarie dell'Autorità (co.1 e 6, art. 54-bis). Tale ruolo si esplica nell'esercizio di alcune funzioni che, con specifico riguardo alla gestione delle segnalazioni all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione (ossia quando il segnalante abbia scelto di utilizzare il canale di inoltro della segnalazione implementato dalla p.a.) sono attribuite dalla legge al soggetto cui l'amministrazione o ente titolare ha conferito l'incarico di RPCT.

Il RPCT è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità. Il RPCT può coincidere con il custode dell'identità. Resta fermo che, sebbene quest'ultimo non tratti direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, lo stesso opera in qualità di "autorizzato" al trattamento (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003). Il ruolo del RPCT si sostanzia in una significativa attività istruttoria. In primo luogo, spetta al RPCT la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste secondo i seguenti criteri:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o incoerente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti

Si precisa che nei casi di cui alle lett. c) e g), il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. Ciò in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 concernente in generale i poteri del RPCT.

Il RPCT rende conto, con modalità stabilite dall'Amministrazione nel PTPCTo in altro atto organizzativo ad esso collegato, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

In ossequio alle previsioni legali, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, in relazione alle segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti, ovvero i soggetti apicali e quelli sottoposti alla loro direzione o vigilanza:

- un canale di comunicazione per posta cartacea all'indirizzo:

RPCT c/o Livorno, Via dell'artigianato, 39/B;

un canale di comunicazione per posta elettronica

La Società potrà, in aggiunta, valutare la collocazione di mail boxes presso la propria sede o l'istituzione di linee telefoniche dedicate.

## **5.1 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

Gli Enti in controllo pubblico sono destinatari di una serie di normative e di relativi obblighi che, presentando alcuni profili di sovrapposizione e intersezione, l'OdV dovrà tenere in considerazione nel regolare le modalità di svolgimento della propria attività.

In particolare, pur nel rispetto della reciproca autonomia e del differente ambito di applicazione, alla luce dell'esigenza di integrazione tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012 e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Organismo di Vigilanza svolgono le proprie attività in coordinamento reciproco.

In particolare, essi concertano le possibili logiche di coordinamento nelle rispettive attività di monitoraggio nonché un costante scambio di informazioni, anche al fine di evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli.

L'OdV a tal fine può:

- convocare in qualsiasi momento il RPCT al fine di essere aggiornato in merito alle attività di presidio e monitoraggio del Piano;
- decidere di invitare il RPCT alle adunanze dell'Organismo in cui viene posta all'ordine del giorno la programmazione degli interventi di verifica su aree di rischio rilevanti in merito ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- acquisire dal RPCT tutte le informazioni e i documenti reputati utili ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e della valutazione del sistema generale dei controlli.

## **6. Sistema disciplinare**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello può ritenersi efficace e, quindi, in grado di dispiegare funzione esimente, solo qualora questo preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico e Disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale nonché dall'esito dello stesso, in quanto le regole di condotta e le

procedure interne sono da ritenere vincolanti indipendentemente dalla realizzazione di un reato, quale conseguenza del comportamento non conforme al Modello e per il solo fatto che questo sia stato posto in essere.

Le sanzioni sono stabilite in funzione dei soggetti che compiono la violazione nonché della gravità della stessa.

Si precisa, inoltre, che il sistema disciplinare di AAMPS Livorno è fondato sul rispetto dei principi del diritto del lavoro e, in particolare, dell'art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), delle norme speciali e dei C.C.N.L. di riferimento.

In ossequio al dettato dell'art. 7, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, AAMPS pubblica il presente Modello ed il Codice Etico, tramite affissione degli estratti rilevanti nell'apposita bacheca della Società, accessibile a tutti i lavoratori.

AAMPS Livorno provvede, inoltre, ad un'adequata divulgazione del sistema disciplinare presso i soggetti, potenziali destinatari delle sanzioni in esso contenute.

### **6.1 Le violazioni del Modello e i criteri di applicazione della sanzione**

Si considera violazione del presente Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti dal Modello. In ogni caso, costituiscono violazioni del Modello, in ordine di gravità:

- la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente;
- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione dei protocolli di cui alla Parte Speciale del Modello, nonché i comportamenti che ostacolano o impediscono le attività di controllo dell'OdV previste e l'omissione di quelle dovute nei confronti dello stesso;
- l'omissione delle attività finalizzate alla diffusione del Modello;

Inoltre, in coerenza con il nuovo comma 2-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, si dispone che le sanzioni si applichino anche nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che le sanzioni previste – di cui infra – sono applicabili anche nel caso di inadempimento degli obblighi posti dall’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’irrogazione delle sanzioni deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c., il quale dispone che, in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro – condotta considerata inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di impiego – lo stesso datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari che siano graduate in base alla gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare non solo i limiti al potere sanzionatorio imposti dal principio di proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c., ma anche quelli sanciti dall’art. 7 della L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”), ove applicabili.

Ciò premesso, i criteri di selezione del tipo di sanzione applicabile e della sua entità devono tener conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito e non corretto;
- grado di negligenza, prudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell’evento;
- condotta complessiva del dipendente (eventuali precedenti) ovvero l’esistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, tenendo in debito conto la professionalità ed il suo passato lavorativo;
- ruolo e compiti assegnati al dipendente;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale;
- altre circostanze rilevanti, quali eventuali ipotesi di corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato.

## **6.2 Misure sanzionatorie nei confronti del personale dipendente**

Le previsioni del Modello e del Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni in ordine all’esecuzione e alla disciplina di lavoro e la loro necessaria osservanza si pone quale diretta conseguenza del

dovere di diligenza e obbedienza posto a carico del prestatore di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni, come espressamente previsto dall'art. 2104 c.c. Ne consegue che la violazione di tale dovere è considerata quale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di impiego ed apre, pertanto, alla possibilità che siano irrogate sanzioni disciplinari.

### **6.3 Misure nei confronti degli amministratori, del direttore generale e dei sindaci**

La violazione del presente Modello da parte degli Amministratori, dei Direttori generali e/o dei Sindaci va segnalata, senza indugio, all'OdV dalla persona che la rileva. Effettuate le opportune verifiche, se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV è tenuto a procedere come segue:

- nel caso in cui a violare le prescrizioni del Modello siano gli amministratori deve darne notizia al Collegio Sindacale, che provvederà ad assumere le necessarie iniziative previste dalla normativa vigente, ivi compresa la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, espressamente indicati nel sistema disciplinare in oggetto;
- nel caso in cui a violare le prescrizioni del Modello sia un Direttore Generale, l'OdV è tenuto ad informare l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale affinché assumano le determinazioni di cui sopra;
- da ultimo, nel caso in cui a violare le prescrizioni del Modello siano i revisori/sindaci, l'OdV sarà invece tenuto ad avvertire l' Amministratore Unico, che provvederà come detto.

Le misure applicabili ai soggetti suddetti sono:

- il richiamo formale;
- la revoca di eventuali deleghe;
- la revoca dell'incarico

### **6.4 Misure nei confronti dei dirigenti**

L'inosservanza delle procedure indicate nel presente Modello nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento. Qualora la violazione determini il venir meno del rapporto di fiducia della Società con il dirigente, è possibile, in relazione alla gravità del fatto, ricorrere alla sanzione del licenziamento.

### **6.5 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori ed altri soggetti terzi**

L'inosservanza delle procedure indicate nel presente Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte collaboratori, consulenti, fornitori, partners o da altri terzi legati alla Società possono determinare, in conformità a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il recesso e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza concorderà, di volta in volta, con l'Organo amministrativo della Società le opportune modifiche da apportare alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

## **7. Sistema di deleghe e procure**

Il sistema di deleghe e procure deve garantire, ai fini della prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti requisiti:

- sicurezza delle operazioni oggetto di delega o di procura;
- gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la "delega" è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti utilizzato nel sistema di comunicazioni organizzative. La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui l'Azienda attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti di terzi (ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le

funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”).I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto di AAMPS rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

d) ciascuna delega deve definire, in modo specifico ed inequivoco: i poteri del delegato; il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; i poteri gestionali, assegnati ed attuati in modo coerente con gli obiettivi aziendali; i poteri di spesa, attribuiti al delegato in modo appropriato alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, che descrivano i relativi poteri di gestione e, ove necessario, siano accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente i limiti di spesa numerici;
- a procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della procura stessa, di analoghi poteri;
- una procedura specifica deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, etc.)

L’ OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comu-

nicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore.

## Tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

### (REATI PRESUPPOSTO) (elenco analitico reato per reato)

#### **I - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (art. 24, D.Lgs. n. 231/200; art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 modificato dalla L. n. 190/2012)

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** – art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017)

##### **1. Malversazione a danno dello Stato - art. 316 bis c.p.**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

##### **2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 316 ter c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

##### **3. Truffa - art. 640 c.p.**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [art. 29 c.p.].*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 artt. 29, 63 c.p.:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [artt. 649, 661 c.p.; art. 162 c.p.m.p.];*

*2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

##### **4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p.**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

##### **5. Frode informatica - art. 640 ter c.p.**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o*

*intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.*

\*\*\*

## **II – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008)**

### **1. Frode informatica del certificatore di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

### **2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

### **3. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria - art. 491 bis c.p.**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

### **4. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater.*

**5. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p.**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

**6. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

**7. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p.**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

**8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

#### **9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

#### **10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

#### **11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.**

*Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

### **III – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)**

#### **1. Associazione di tipo mafioso anche straniera - art. 416 bis c.p.**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*

*per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

## **2. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**

### **3. Associazione per delinquere - art. 416 c.p.**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

### **4. Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416 ter c.p.**

*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma*

## **5. Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione - art. 630 c.p.**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

## **6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

**7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo - art. 407, co. 2, lett. a) numero 5, c.p.p.**

\*\*\*

**IV CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]**

**1. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

**2. Concussione - art. 317 c.p.**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

**3. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

**4. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p.**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

**5. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p.**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

**6. Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, c.p.**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

#### **7. Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

#### **8. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

#### **9. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322 bis c.p.**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria .*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

#### **10. Pene per il corruttore – art. 321 c.p.**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

**V – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009)

**1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.**

*È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

*La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

**2. Alterazione di monete - art. 454 c.p.**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

**3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

**4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p.**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

**5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

**6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.**

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il*

*fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

**7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

**8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p.**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

**9. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p.**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

\*\*\*

**VI - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

**1. Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

**2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513 bis c.p.**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

**3. Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

**4. Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.**

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10.*

**5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

**6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

**7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517 ter c.p.**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

## **8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517 quater c.p.**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

\*\*\*

**VII - REATI SOCIETARI** (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e successivamente modificato con L. 262/2005, L. 190/2012 e da ultimo con L. 69/2015)

### **1. False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

### **2. Fatti di lieve entità – art. 2621 bis c.c.**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

### **3. False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622, commi 1 e 2 c.c.**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al*

*vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

#### **4. Impedito controllo - art. 2625 c.c.**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.*

#### **5. Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

#### **6. Illegale ripartizione di utili e riserve - art. 2627 c.c.**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

#### **7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

#### **8. Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### **9. Omessa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis c.c.**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

#### **10. Formazione fittizia del capitale- art. 2632 c.c.**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

#### **11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### **12. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. (modificato con Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

### **13. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.*

### **14. Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

### **15. Aggiotaggio - art. 2637 c.c.**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

### **16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, commi 1 e 2 c.c.**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 584.*

*Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

\*\*\*

## **VIII – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)**

### **1. Associazioni sovversive - art. 270 c.p.**

*Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.*

### **2. Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico - art. 270 bis c.p.**

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

### **3. Assistenza agli associati - art. 270 ter c.p.**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

### **4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quater c.p.**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.*

## **5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quinquies c.p.**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.*

*Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

## **6. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270 quinquies.1 c.p.**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*

*Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

## **7. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro – art. 270 quinquies.2 c.p.**

*Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.*

## **8. Condotte con finalità di terrorismo - art. 270 sexies c.p.**

*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

## **9. Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.**

*Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

#### **10. Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280 bis c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

*Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*

*Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

#### **11. Atti di terrorismo nucleare – art. 280 ter c.p.**

*È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*

*1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*

*2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

*È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*

*1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*

*2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

*Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.*

#### **12. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289 bis c.p.**

*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

### **13. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo - art. 302 c.p.**

*Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.*

### **14. Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.**

*Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Per i promotori la pena è aumentata.*

*Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.*

### **15. Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.**

*Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.*

*I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.*

### **16. Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p.**

*Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.*

*Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

### **17. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata – art. 307 c.p.**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

*Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.*

### **18. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo – art. 1, L.n. 342/1976**

*Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.*

*La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.*

*La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio*

*Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.*

### **19. Danneggiamento delle installazioni a terra – art. 2, L. n. 342/1976**

*Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.*

### **20. Sanzioni – art. 3, L. n. 422/1989**

*Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.*

*Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:*

*a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;*

*b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;*

*c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;*

*d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.*

*Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.*

*Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.*

*Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.*

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.*

## **21. Pentimento operoso – art. 5, D.Lgs. n. 625/1979**

*Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.*

## **22. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York 9/12/1999**

*Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

*a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*

*b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

*a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

*b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

*Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.*

*Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*Commette altresì reato chiunque:*

*a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*

*b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*

*c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.*

*Tale contributo deve essere deliberato e deve:*

*i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*

*ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

## **23. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6/2/1980 n. 15**

*Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

\*\*\*

## **IX – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - art. 25- quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)**

### **1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis c.p.**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

\*\*\*

## **X - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. 38/2006, D. Lgs. 39/2014 e L. 199/2016)**

### **1. Riduzione o mantenimento in schiavitù - art. 600 c.p.**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

### **2. Prostituzione minorile - art. 600 bis c.p.**

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000*

chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

### **3. Pornografia minorile - art. 600 ter c.p.**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

### **4. Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p.**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

### **5. Pornografia virtuale - 600 quater.1 (aggiunto dall'art. 10, Legge 06.02.2006, n. 38)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

### **6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies c.p.**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

### **7. Tratta di persone - art. 601 c.p.**

*È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

#### **8. Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

#### **9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603 bis c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

#### **10. Adescamento di minorenni - 609 undecies c.p.**

*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

\*\*\*

**XI – ABUSI DI MERCATO - art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)**

#### **1. Abuso di informazioni privilegiate – art. 184, D.Lgs. n. 58/1998**

*È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

*Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

## **2. Manipolazione del mercato – art. 185, D.Lgs. n. 58/1998**

*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

\*\*\*

## **XII – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.Lgs. 81/2008)**

### **1. Omicidio colposo - art. 589 c.p.**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*comma abrogato [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope]*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

## **2. Lesioni personali colpose - art. 590 c.p.**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

\*\*\*

## **XIII – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO - art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)**

### **1. Ricettazione – art. 648 c.p.**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, primo comma, n. 7 bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

### **2. Riciclaggio - art. 648 bis c.p.**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648 ter c.p.**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega*

*in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

#### **4. Autoriciclaggio - art. 648 ter.1 c.p.**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

\*\*\*

**XIV – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L. 116/2009 e con D.Lgs. 121/2011)**

#### **1. Art. 171, comma I, lett. a) bis), Legge n. 633/1941**

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*(...)*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.*

#### **2. Art. 171, comma III, Legge n. 633/1941**

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

#### **3. Art. 171 bis, comma I, Legge n. 633/1941**

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a*

protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

#### **4. Art. 171 bis, comma II, Legge n. 633/1941**

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

#### **5. Art. 171 ter, Legge n. 633/1941**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

#### **6. Art. 171 septies, Legge n. 633/1941**

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

#### **7. Art. 171 octies, Legge n. 633/1941**

*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

\*\*\*

## **XV – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011)**

### **1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità**

### **giudiziaria - art. 377 bis c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

\*\*\*

**XVI – REATI AMBIENTALI** – art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)

### **1. Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

### **2. Disastro ambientale - art. 452 quater c.p.**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

### **3. Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452 quinquies c.p.**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

### **4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

### **5. Circostanze aggravanti - 452 octies c.p.**

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti*

*dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

#### **6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727 bis c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

#### **7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733 bis c.p.**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro.*

#### **Art. 1**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il*

reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.

#### **Art. 2**

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitata-mente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qu- allora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi)). 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o dome- stici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la san- zione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Rego- lamento, ((e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)). 5. L'auto- rita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

#### **Art. 3 bis**

*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. ))*

#### **Art. 6**

*Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. ((4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila)). ((5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila)). 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.*

#### **8. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - D.Lgs. n. 152/2006 art. 137**

*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

#### **9. Attività di gestione rifiuti non autorizzata - D.Lgs. n. 152/2006 art. 256**

*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in*

*mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

*I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

#### **10. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee - D.Lgs. n. 152/2006, art. 257**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

#### **11. Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006 art. 259, comma 1**

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato*

*Il del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

**12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - D.Lgs. n. 152/2006 art. 258, comma 4, secondo periodo**

*(...)*

*Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

**13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452 quaterdecies c.p.**

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.*

**14. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8**

*(...)*

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.*

**15. Sanzioni - D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5**

*Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica*

sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

#### **16. Inquinamento doloso provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 8 commi 1 e 2**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### **17. Inquinamento colposo provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 9 commi 1 e 2**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### **18. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - L. n. 549/1993, art. 3, comma 7**

[...]

*Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

\*\*\*

## **XVII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** - art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

### **1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998**

(...)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

(...)

*Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà*

### **2. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato- art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998**

(...)

*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

**XVIII – RAZZISMO E XENOFOBIA** (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167]

**1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** – art. 604 bis.

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

**XIX – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI** (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/2001 - legge 3/5/2019 n. 39).

**XX – REATI TRIBUTARI** (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001- Legge 19/12/2019 n.157)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
- il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

\*\*\*

**XXII RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO** - art. 12, L. n. 9/2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

### **1. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - art. 440 c.p.**

*Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.*

*La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.*

### **2. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate – art. 442 c.p.**

*Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.*

### **3. Commercio di sostanze alimentari nocive – art. 444 c.p.**

*Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.*

*La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.*

### **4. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p.**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

### **5. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p.**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa*

*fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

#### **6. Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.**

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10.*

#### **7. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

#### **8. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 c.p.**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

#### **9. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art. 517 quater c.p.**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

**XXIII REATI TRANSNAZIONALI** (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

**1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998**

(...)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

(...)

*Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

**2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74, D.P.R. n. 309/1990**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

**3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

#### **4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

#### **5. Favoreggiamento personale – art. 378 c.p.**

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

#### **6. Associazione per delinquere - art. 416 c.p.**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

#### **7. Associazione di tipo mafioso anche straniera - art. 416 bis c.p.**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

